



## COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 250 del 04/12/2025

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

|                       |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| MARRUCCI ANDREA       | Sindaco      | Presente |
| GUICCIARDINI NICCOLO' | Vice Sindaco | Presente |
| BARTALINI GIANNI      | Assessore    | Presente |
| MORBIS DANIELA        | Assessore    | Presente |
| LINGUA VALERIA        | Assessore    | Presente |

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario, che attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Lingua e Morbis presso la sede comunale, e la presenza degli Assessori Guicciardini e Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Richiamati:

- la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'articolo 9;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 15, il quale stabilisce che:
  - le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
  - tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88-89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato "Ministero della cultura";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e in particolare l'art. 41;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, CONSIGLIO D'EUROPA – (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005, di seguito 'Convenzione di Faro';
- la L. 29 aprile 2015, n. 57 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";

- l'art. 5, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede la cooperazione degli enti pubblici territoriali, ivi inclusi i comuni, con il Ministero della Cultura per "l'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal titolo I della Parte II" dello stesso Codice;

Considerato che l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

Preso atto che è volontà della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (di seguito *Soprintendenza*), del Comune di San Gimignano (di seguito *Comune*) e dell'Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (di seguito *DSSBC*) pervenire alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per attivare una collaborazione fra le Parti finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune, con iniziative inoltre che coinvolgano e valorizzino anche la rete dei musei qui presente;

Visto che la *Soprintendenza* e il *DSSBC* tramite specifici contatti intervenuti con l'Amministrazione Comunale, si sono dichiarate interessate per finalità scientifiche ed istituzionali, ad elaborare e sviluppare, di concerto con il Comune di San Gimignano progetti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune;

Evidenziato che:

- è volontà della *Soprintendenza* provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- sono finalità specifiche del *Comune* sia l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini, anche attraverso indagini di scavo e studio di materiali archeologici pregressi, sia la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;
- il *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica, nonché una consolidata tradizione di studi sull'Italia preromana attraverso indagini archeologiche invasive e non invasive, spesso inserite in progetti di valorizzazione territoriale;

Considerato che:

- è interesse comune della *Soprintendenza*, del *Comune* e del *DSSBC* definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- la *Soprintendenza* e il *DSSBC* intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla ricerca, alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla

valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza della Soprintendenza presente nel Centro storico del Comune, sulla base di specifici progetti applicativi;

Dato atto che il patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune di San Gimignano rileva sotto il profilo storico, artistico, letterale e culturale in genere, e risulta di preliminare importanza la sua valorizzazione anche attraverso progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio stesso;

Rilevato, come detto, che:

- il *Comune* ha tra le finalità specifiche l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini e la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;
- la *Soprintendenza* intende promuovere una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- la *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica;

Conseguentemente quello dell'accordo può qualificarsi come "interesse comune" ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

Visto lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, avente ad oggetto lo "Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico medievale del centro storico del Comune di San Gimignano", in allegato al presente atto (All. A), quale sua parte integrante e sostanziale, e nel quale vengono specificati l'oggetto delle attività previste, le responsabilità e gli oneri reciproci;

Dato atto, in particolare, che tale schema di accordo prevede l'espletamento delle seguenti attività:

da parte della Soprintendenza:

- a) coordinare tutti gli aspetti della tutela nell'ambito delle attività previste nell'Accordo in conformità con le disposizioni di legge in vigore;
- b) mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;
- c) consentire l'accesso agli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti al patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, su supporto cartaceo o in formato digitale;
- e) fornire il proprio contributo scientifico durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, incluse quelle divulgative e nelle pubblicazioni scientifiche.

da parte della DSSBC:

- a) analizzare e studiare i rinvenimenti archeologici del Centro storico di San Gimignano ascritti cronologicamente nell'intero Medioevo;
- b) individuare eventuali aree a potenziale archeologico elevato per il raggiungimento

degli obiettivi dell'accordo, assicurare la conduzione di eventuali e concordate ricerche sul campo (scavo) e il trattamento dei reperti secondo rigorosi metodi scientifici e protocolli vigenti, ai sensi della normativa sulle Concessioni di scavo e di ricerca, art. 88-89 D.Lgs. 42/2004;

c) richiedere opportuna autorizzazione qualora i reperti debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione, di analisi invasiva, di restauro. A questo proposito, il coinvolgimento di terzi dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti che valuteranno congiuntamente la validità scientifica dei laboratori e del progetto;

d) favorire la funzione formativa delle suddette attività;

e) concordare preventivamente con la Soprintendenza lo svolgimento di tesi e/o altre tipologie di elaborato in ambito didattico accademico al fine di ottenere approvazione e/o autorizzazione allo studio dei materiali;

f) consegnare alla Soprintendenza copia dell'archivio digitale risultato delle attività realizzate a complemento del presente Accordo, comprensivo di dati, elaborazioni, interpretazioni, schedature e rilievi, inclusi gli elaborati finali e i dati grezzi della documentazione grafica e fotografica prodotta durante gli studi; i dati vettoriali saranno prodotti in formato .dxf/.dwg/.shp in coordinate originarie e compatibili con lo standard GNA del MiC;

g) assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto o di loro rappresentanti a seminari e convegni per la presentazione dei risultati della ricerca;

h) comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza e al Comune ogni iniziativa di divulgazione scientifica relativa ai reperti oggetto dell'Accordo;

i) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web; curare l'edizione scientifica dei risultati ottenuti, assieme alle Parti.

da parte del Comune:

a) la copertura finanziaria delle eventuali attività concordate nell'ambito dell'Accordo (di cui all'art. 10 - Risorse finanziarie dell'Accordo), dando atto che la mera sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.

b) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi dell'Accordo, attraverso un programma di iniziative pubbliche, da concordare progressivamente tra le Parti, da svolgersi a San Gimignano e anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web;

c) promuovere l'iniziativa e far partecipare ad essa la popolazione scolastica del proprio territorio.

Dato atto che la mera sottoscrizione dell'accordo non comporta oneri finanziari diretti per le Parti;

Considerato per quanto sopra che:

- la cooperazione fra i soggetti firmatari dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento dell'interesse pubblico;
- l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità;
- gli eventuali movimenti finanziari fra i firmatari sono da intendersi come mero ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo per i servizi resi;
- l'accordo non determina alcuna interferenza con la libera circolazione dei servizi e di

conseguenza non determina alcuna situazione privilegiata in capo ad un prestatore privato e non determina alcuna interferenza con il principio di libera concorrenza;

- e pertanto per il presente accordo non trova applicazione la disciplina dei contratti pubblici;

Ritenuto quindi opportuno approvare la sottoscrizione con la *Soprintendenza* e il *DSSBC*, del suddetto accordo, volto a realizzare un interesse pubblico comune ai partecipanti;

Dato atto infine che, in base a tale accordo, la Direzione Scientifica delle attività sarà congiuntamente sostenuta da *Soprintendenza*, *Comune* e *DSSBC*, e a tal proposto il Comune di San Gimignano individua quale proprio responsabile scientifico il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa da intendersi qui riportati, la sottoscrizione dell'“Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico medievale del centro storico del Comune di San Gimignano” di cui si allega relativo schema (All. A), a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la suddetta sottoscrizione non comporta per il Comune di San Gimignano oneri finanziari diretti;
3. di dare atto che, alla luce del succitato accordo, il Comune di San Gimignano individua proprio responsabile scientifico il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi;
4. di dare mandato al Sindaco pro tempore del Comune di San Gimignano, Andrea Marrucci, per la sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 della L. 241/1990 di cui al punto 1;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, a porre in essere gli atti occorrenti a dare attuazione al presente provvedimento;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario  
GAMBERUCCI MARIO

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI  
DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE  
DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

Addì, \_\_/\_\_/2025, tra le parti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, di seguito denominata *Soprintendenza*, con sede a Siena, via di Città, nn. 138-140 00 (C.F. 92006140526), nella persona del Soprintendente pro tempore arch. Gabriele Nannetti, nato a Pontedera il 07/01/1965 e domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza;

E

- Comune di San Gimignano, di seguito denominato *Comune*, con sede in Piazza Duomo, 2 San Gimignano, C.F. e P.I. 00102500527, nella persona del Sindaco, dott. Andrea Marrucci, nato a San Gimignano (SI) il 26/04/1978 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

E

- Università degli Studi di Siena, di seguito denominata *Università*, tramite il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (di seguito denominato *DSSBC*) con sede in via Roma, 47 Siena, nella persona del Direttore prof. Enrico Zanini, nato a Genova il 19/07/1957, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

**PREMESSO CHE:**

- la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'articolo 9;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 15;
- il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88-89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato "Ministero della cultura";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e in particolare l'art. 41;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, CONSIGLIO D'EUROPA – (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005, di seguito 'Convenzione di Faro';
- la L. 29 aprile 2015, n. 57 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
- che l'art. 5, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la cooperazione degli enti pubblici territoriali, ivi inclusi i comuni, con il Ministero della Cultura per "l'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal titolo I della Parte II" dello stesso Codice;

- che è volontà della *Soprintendenza* provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- che sono finalità specifiche del *Comune* sia l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini, anche attraverso indagini di scavo e studio di materiali archeologici pregressi, sia la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;

#### CONSIDERATO CHE:

- è interesse comune della *Soprintendenza*, del *Comune* e del *DSSBC* definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- la *Soprintendenza* e il *DSSBC* intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla ricerca, alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza della *Soprintendenza* presente nel Centro storico del *Comune*, sulla base di specifici progetti applicativi a complemento del presente accordo, anche attivando allo scopo ulteriori rapporti di collaborazione con altre strutture di ricerca, come le Università, o di tutela, enti istituzionali o associazioni locali o portatrici d'interessi diffusi (cfr. Art. 13 *Estensibilità del Protocollo d'Intesa*);
- il *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica, nonché una consolidata tradizione di studi sull'Italia preromana attraverso indagini archeologiche invasive e non invasive, spesso inserite in progetti di valorizzazione territoriale;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

#### **Art. 1 - Premessa**

Quanto indicato nelle premesse costituisce parte integrante del presente Accordo.

La *Soprintendenza*, il *Comune* e il *DSSBC*, cofirmatari del presente atto, sono di seguito definiti complessivamente *Parti*.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'accordo e obiettivi specifici**

Attraverso il presente Accordo si intende attivare una collaborazione fra le *Parti* finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del *Comune*, con iniziative inoltre che coinvolgano e valorizzino anche la rete dei musei qui presente.

#### **Art. 3 - Responsabilità e coordinamento scientifico e operativo**

La Direzione Scientifica delle attività sarà congiuntamente sostenuta dalla *Soprintendenza*, dal *DSSBC* e dal *Comune* che si coordineranno sia per le attività sul campo, comprese eventuali indagini di scavo archeologico, che per l'affidamento in studio dei reperti a specialisti, anche di altre istituzioni, concordando inoltre le modalità di divulgazione dei risultati scientifici mediante pubblicazioni, convegni, conferenze, nonché sui propri siti web. Nel rispetto del presente accordo è fatto obbligo a ogni ente di menzionare l'apporto degli altri enti cofirmatari.

Per la *Soprintendenza* il ruolo di responsabile scientifico è svolto dal funzionario archeologo competente per territorio dott. Enrico Maria Giuffrè; per il *DSSBC* il ruolo di responsabile scientifico viene assunto dal professor Marco Valenti, in qualità di titolare della cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale, il quale si avvarrà del dott. Stefano Bertoldi (contrattista di ricerca presso il *DSSBC*) come responsabile dei progetti sul campo; per il *Comune* il ruolo di responsabile scientifico è svolto dal dr. Valerio Bartoloni, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e Direttore dei Musei Civici, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi.

#### **Art. 4 - Personale interno ed esterno**

Per l'esecuzione di quanto previsto del presente Accordo, le *Parti* potranno avvalersi, a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di collaboratori esterni, compreso personale e studenti, a vario livello del percorso formativo, afferenti al *DSSBC* o ad altri Atenei con i quali siano stati attivati ulteriori rapporti di collaborazione (cfr. Art. 13 - *Estensibilità dell'Accordo*) e, in ogni caso, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività. Il personale delle *Parti*, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse designati, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione, in vigore nei luoghi di pertinenza delle *Parti* e nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le *Parti* parteciperanno alle specifiche attività che saranno programmate a seguito del presente Accordo, oltre che mettendo a disposizione le rispettive professionalità, esperienze e competenze, organizzando cantieri di ricerca e didattici, collaborando alla divulgazione e all'eventuale documentazione illustrativa dei siti, svolgendo attività informative e promozionali delle attività in atto, sia sul campo (e.g. visite guidate e presentazioni al pubblico del lavoro svolto secondo modalità e tempi concordati con la Soprintendenza), sia nelle fasi non operative sul campo, attraverso conferenze, seminari, riunioni, divulgazione sul proprio sito-web, ecc.

#### **Art. 5 - Attrezzature e sede di svolgimento delle attività**

Le *Parti* metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le sedi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, nonché le proprie strutture tecniche.

#### **Art. 6 - Obblighi del Comune**

Per l'intera durata del presente Accordo il *Comune* si impegna:

- a) alla copertura finanziaria delle eventuali attività concordate nell'ambito dell'Accordo (di cui all'art. 10 - Risorse finanziarie), dando atto che la mera sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti per le *Parti*.
- b) ad assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi dell'Accordo, attraverso un programma di iniziative pubbliche, da concordare progressivamente tra le *Parti*, da svolgersi a San Gimignano e anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web;
- c) a promuovere l'iniziativa e far partecipare ad essa la popolazione scolastica del proprio territorio.

#### **Art. 7 - Obblighi della Soprintendenza**

Per l'intera durata del presente Accordo la Soprintendenza si impegna a:

- a) a coordinare tutti gli aspetti della tutela nell'ambito delle attività previste nell'Accordo in conformità con le disposizioni di legge in vigore;
- b) a mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;
- c) a consentire l'accesso agli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti al patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, su supporto cartaceo o in formato digitale;

e) fornire il proprio contributo scientifico durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, incluse quelle divulgative e nelle pubblicazioni scientifiche.

#### **Art. 8 - Obblighi del DSSBC**

Per l'intera durata del presente Accordo il *DSSBC* si impegna a:

- a) analizzare e studiare i rinvenimenti archeologici del Centro storico di San Gimignano ascritti cronologicamente nell'intero Medioevo;
- b) individuare eventuali aree a potenziale archeologico elevato per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo, assicurare la conduzione di eventuali e concordate ricerche sul campo (scavo) e il trattamento dei reperti secondo rigorosi metodi scientifici e protocolli vigenti, ai sensi della normativa sulle Concessioni di scavo e di ricerca, art. 88-89 D.Lgs. 42/2004;
- c) richiedere opportuna autorizzazione qualora i reperti debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione, di analisi invasiva, di restauro. A questo proposito, il coinvolgimento di terzi dovrà essere preventivamente concordato tra le *Parti* che valuteranno congiuntamente la validità scientifica dei laboratori e del progetto;
- d) favorire la funzione formativa delle suddette attività;
- e) concordare preventivamente con la *Soprintendenza* lo svolgimento di tesi e/o altre tipologie di elaborato in ambito didattico accademico al fine di ottenere approvazione e/o autorizzazione allo studio dei materiali;
- f) consegnare alla *Soprintendenza* copia dell'archivio digitale risultato delle attività realizzate a complemento del presente Accordo, comprensivo di dati, elaborazioni, interpretazioni, schedature e rilievi, inclusi gli elaborati finali e i dati grezzi della documentazione grafica e fotografica prodotta durante gli studi; i dati vettoriali saranno prodotti in formato .dxf/.dwg/.shp in coordinate originarie e compatibili con lo standard GNA del MiC;
- g) assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto o di loro rappresentanti a seminari e convegni per la presentazione dei risultati della ricerca;
- h) comunicare con congruo anticipo alla *Soprintendenza* e al *Comune* ogni iniziativa di divulgazione scientifica relativa ai reperti oggetto dell'Accordo;
- i) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web; curare l'edizione scientifica dei risultati ottenuti, assieme alle *Parti*.

#### **Art. 9 - Pubblicazione e diffusione dei risultati**

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare tra le *Parti*, sempre volte alla promozione del territorio in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche in cui sarà opportuno.

I nomi e il logo delle *Parti* restano di esclusiva proprietà delle stesse e potranno essere utilizzati solo previa approvazione scritta della parte proprietaria.

#### **Art. 10 - Risorse finanziarie**

Le *Parti*, compatibilmente con le risorse disponibili, svilupperanno congiuntamente i progetti di cui al presente Accordo e che saranno realizzati anche avvalendosi di soggetti terzi di cui al successivo art. 13 - *Estensibilità dell'Accordo*.

Dal presente Accordo non derivano oneri diretti per la *Soprintendenza*.

Le *Parti* si impegnano al reperimento di eventuali risorse aggiuntive che potranno essere acquisite mediante contribuzioni rese disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

#### **Art. 11 - Modifiche all'atto**

Qualsivoglia modifica al presente Accordo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

#### **Art. 12 - Durata**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di tre anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato, previo accordo delle *Parti*, anche con eventuali modifiche intervenute a seguito dei risultati raggiunti. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo: pertanto la proposta di rinnovo dovrà avvenire in forma scritta.

#### **Art. 13 - Estensibilità dell'Accordo**

Il presente Accordo potrà essere esteso, di comune intesa fra le *Parti*, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle *Parti*, che farà parte integrante del presente atto.

#### **Art. 14 - Recesso**

Qualora una delle *Parti* intenda recedere dal presente Accordo ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale secondo i termini di legge.

#### **Art. 15 - Controversie**

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo. Qualora le *Parti* non siano in grado di risolvere la questione mediante discussione informale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Siena.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” – le *Parti* si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le *Parti* e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 del Regolamento succitato sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto al *DSSBC* al link:

[https://www.unisi.it/sites/default/files/albo\\_pretorio/allegati/UniSiena\\_Regolamentosul%20TrattamentoDatiPersonali\\_DR56\\_2022\\_web\\_1.pdf](https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/UniSiena_Regolamentosul%20TrattamentoDatiPersonali_DR56_2022_web_1.pdf)

- quanto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo al link <http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/260/privacy-policy>

- quanto al Comune di San Gimignano al link: [www. sangimignano.si.it](http://www.sangimignano.si.it)

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna *Parte* dichiara di avere preso visione delle predette informative.

#### **Art. 17 - Codice Etico**

Le *Parti* dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dell'Accordo.

#### **Art. 18 - Registrazione dell'atto**

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrato in caso d' uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Siena, \_\_\_\_\_

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo  
*Arch. Gabriele Nannetti\**

Per il Comune di San Gimignano  
*Andrea Marrucci \**

Per il Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali  
*Prof. Enrico Zanini \**

(\*) *Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## PROVINCIA DI SIENA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1268/2025 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

03/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile  
(BARTOLONI VALERIO)  
con firma digitale



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## PROVINCIA DI SIENA

**SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 1268/2025 ad oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

03/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile  
(GAMBERUCCI MARIO)  
con firma digitale



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 250 del 04/12/2025

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

**Oggetto:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 04/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
(GAMBERUCCI MARIO)  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## **Provincia di Siena**

### **Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 250 del 04/12/2025**

**SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA**

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI  
CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE  
DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/12/2025

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

### **Provincia di Siena**

#### **Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 250 del 04/12/2025**

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO..**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/12/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COPPOLA ELEONORA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)